



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione N° **81** del **10-06-2015**

Oggetto: Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015.

L'anno 2015 addì Dieci del mese Giugno alle ore 18:50, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

<b>Erano presenti:</b>	<b>Erano assenti:</b>
<i>FRULLANI DANIELA</i> <i>BONCOMPAGNI MICHELE</i> <i>TORRISI GIUSEPPE</i> <i>BONCOMPAGNI MARITZA</i> <i>CHIASSEPINI MARIAROSA</i> <i>GUADAGNI ANTONELLO</i> <i>BELLANTI GIOVANNI (Scrutatore)</i> <i>SEGRETI ANTONIO</i> <i>CARSUGHI MARCO</i> <i>DEL FURIA RICCARDO (Scrutatore)</i> <i>INNOCENTI FABRIZIO</i> <i>MENICHELLA MARIO</i> <i>PINCARDINI GIUSEPPE</i> <i>MORETTI LORENZO (Scrutatore)</i>	<i>POLVERINI MARCELLO</i> <i>BIANCHI DANILO</i> <i>CHELI NICO</i>
Tot. 14	Tot. 3

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Comunale.

Il Presidente Antonio SEGRETI assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** che in data 13 maggio 2015 è stato firmato il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115.

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale IUC componente Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 17 luglio 2014 e s.m.i ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**RILEVATO** che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del regolamento comunale IUC componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**TENUTO CONTO** che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**VISTO** l'articolo 9 bis del decreto legge n. 47 del 28/3/2014 stabilisce quanto segue :

- A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**RILEVATO** che in base all'art. 46 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono di seguito riportati:

**I servizi a copertura dei quali viene istituita la Tasi sono i seguenti:**

Definizione del Servizio	Costo del Servizio (Previsione 2015 Spesa Corrente)
- Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (detratte le entrate a specifica destinazione)	€ 256.878,11
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€ 1.315.381,26

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna sono stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

### ALIQUOTE

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9,	3,3 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate di categoria catastale A1, A8 e A9	1,2 per mille
Altri immobili	0,0 per mille

### DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Fascia rendita	Detrazione
Da 0 a 250	€ 150
Da 251 a 350	€ 130
Da 351 a 500	€ 70

**TENUTO CONTO** che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9,	3,3	0	3,3	6
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate di categoria catastale A1, A8 e A9	1,2	4,8	6	6

- l'incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per mille;
- il gettito stimato dalla Tasi sull'abitazione principale, avvalendosi di predetto incremento, ammonta ad un valore stimato netto di euro 1.000.000 e permette di finanziarie detrazioni per le abitazioni principali stimate in euro 265.519;
- Tale articolazione d'imposta permette pertanto di ottenere, in via previsionale, effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

- Si specifica che le simulazioni sono operate attraverso la specifica applicazione resa disponibile dal Ministero delle Finanze integrata laddove possibile dalle informazioni della banca dati comunale.

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 1.000.000 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 61,65%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.000.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.572.259,37
Differenza (B-A)	€ 572.259,37
Percentuale di finanziamento dei costi	<b>63,60%</b>

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario entrambi resi dal dott. Luca Bragagni;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 Maggio 2015;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**UDITA** la discussione riportata nel verbale della delibera n° 78 del 10 giugno 2015;

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano dei **14** Consiglieri presenti, con **9** voti a favore e **5** contrari (Innocenti, Menichella, Pincardini, Torrisi e Moretti)

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9,	3,3 per mille
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate di categoria catastale A1, A8 e A9	1,2 per mille
Altri immobili	0,0 per mille

- 2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2015 relativi all'abitazione principale e alle connesse pertinenze:

Fascia rendita catastale	Detrazione
Da 0 a 250	€ 150
Da 251 a 350	€ 130
Da 351 a 500	€ 70

- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 4) di stimare che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2015 ammonta ad € 1.000.000 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 61,65%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.000.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.572.259,37
Differenza (B-A)	€ 572.259,37
Percentuale di finanziamento dei costi	<b>63,60%</b>

- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza, con votazione tenutasi per alzata di mano dei **14** Consiglieri presenti, con **9** voti a favore e **5** contrari (Innocenti, Menichella, Pincardini, Torrisi e Moretti) dichiara il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

**IL PRESIDENTE**

f.to

Antonio SEGRETI

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

Dott. Luca BRAGAGNI



*Per copia conforme all'originale per uso amministrativo*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Lì

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 luglio 2015*

**N° 1141**

**L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to

.....

**ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

.....